

DECRETO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: **D.D. 275/2019 e D.D. 322/2019 – Impegno, liquidazione e pagamento di Euro 388,50 a favore di EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A. (P.I. 09982061005) per versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 in forza di sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 319/2021 – Bilancio 2024**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 e s.m.i. concernente "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale (BUR 27.05.2004 n. 54);

VISTA la deliberazione del CDA n. 47 del 18.12.2023 (Approvazione del Programma Operativo Annuale 2024-2026);

VISTA la deliberazione del CDA n. 48 del 18.12.2023 (Approvazione del Bilancio di previsione 2024 con proiezione triennale 2024-2026);

VISTA la deliberazione del CDA n. 6 del 21.02.2024 (Approvazione variazione del Bilancio di previsione 2024 con proiezione triennale 2024-2026).

DECRETA

- di impegnare sul Bilancio di previsione AMAP 2024 con proiezione triennale 2024_2026 - Settore "Risorse umane, finanziarie e strumentali e controlli operatori professionali vivaisti", E.Q. "Risorse strumentali, patrimoniali, contratti ed economato", Attività "Amministrazione" - 11.01 "Altre spese specifiche – imposte e tasse" codice 205028 l'importo di **Euro 388,50** a favore di EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A., con sede legale in Roma, Viale di Tor Marancia n. 4 (P.I. 09982061005);
- di liquidare e pagare il suddetto importo di Euro 388,50 portato dall'avviso di pagamento Numero Registro Recupero Crediti 001449/2022, conservato agli atti di ufficio (versamento doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 in forza di sentenza n. 319/2021);
- di autorizzare l'ufficio di spesa della E.Q. "Bilancio e Contabilità" dell'AMAP ad emettere il relativo mandato di pagamento a mezzo modello F23 allegato all'avviso di pagamento sopra indicato;
- di trasmettere copia del presente atto, unitamente al relativo mandato di pagamento, a EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A. all'indirizzo PEC: infospesegiustizia@pec.equitaliagiustizia.it;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia "Marche Agricoltura Pesca".

Attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.



IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Tiziana Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 12.05.2022 n. 11 e s.m.i.;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- Regolamento Amministrativo-Contabile approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023;
- Deliberazione del CDA n. 47 del 18.12.2023 (Approvazione del Programma Operativo Annuale 2024-2026);
- Deliberazione del CDA n. 48 del 18.12.2023 (Approvazione del Bilancio di previsione 2024 con proiezione triennale 2024-2026);
- Deliberazione del CDA n. 6 del 21.02.2024 (Approvazione variazione del Bilancio di previsione 2024 con proiezione triennale 2024-2026);
- Decreto del Direttore n. 275 del 15.04.2019;
- Decreto del Dirigente n. 322 del 07.11.2019.

Motivazione

Con Decreto del Direttore n. 275 del 15.04.2019 veniva affidato allo Studio dell'Avv. Alessandro Lucchetti, l'incarico di tutelare nelle sedi opportune gli interessi dell'allora A.S.S.A.M., oggi AMAP, nei confronti delle richieste avanzate dal sig. Flamini Omar, contenute nel ricorso presentato presso il Tribunale civile di Ancona n.824/2018 R.G. La causa si chiudeva con la sentenza n. 229/2019, sfavorevole all'Agenzia.

Per tale motivo, con Decreto del Dirigente n. 322 del 07.11.2019 si dava atto di aver dato mandato allo studio legale Lucchetti di impugnare la sentenza di cui sopra innanzi alla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Ancona. La causa veniva iscritta al Ruolo Generale con il n. 431/2019 R.G.

Anche il giudizio di impugnazione n. 431/2019 R.G. si chiudeva con una pronuncia sfavorevole per l'Agenzia, nello specifico con la sentenza n. 319/2021 che, rigettando l'atto di appello, confermava la sentenza di primo grado.

Tra le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza, al p.to 3), era scritto quanto segue: *“si dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione”*.

La richiamata disposizione del Testo Unico in materia di spese di giustizia viene prevista, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, quando quest'ultima è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, come è avvenuto nel caso di specie.

Con e-mail in data 11.03.2024 (Prot. AMAP n. 1739 del 12.03.2024), l'Avvocato Lucchetti faceva pervenire all'Agenzia l'avviso di pagamento Numero Registro Recupero Crediti 001449/2022 di Euro 388,50, emesso da EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A. (P.I. 09982061005) per conto del Ministero della Giustizia, relativo alla sopra richiamata statuizione del Giudice della Corte di Appello di Ancona, notificatogli nella sua qualità di domiciliatario dell'ente.

Poiché l'avviso trasmesso conteneva il termine di un mese dalla notifica per il pagamento, a pena di iscrizione a ruolo di azioni esecutive con conseguente addebito di interessi, il sottoscritto Responsabile



del Procedimento chiedeva delucidazioni sulla data di avvenuta notifica, al fine di predisporre nei termini l'opportuna documentazione amministrativa di impegno, liquidazione e pagamento.

Con successiva e-mail del 12.03.2024 (Prot. AMAP n. 1740 del 12.03.2024), la segreteria dello Studio Lucchetti precisava come fossero già decorsi i 30 gg previsti per il pagamento, senza precisare la data di effettiva notifica.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, di tutta risposta, con successiva mail in pari data, conservata agli atti di ufficio, preso atto della circostanza che la trasmissione dell'avviso di pagamento all'AMAP fosse avvenuta dopo la scadenza del termine per il pagamento nello stesso indicato, comunicava che avrebbe provveduto senza indugio alla redazione del presente decreto, preavvisando, in ogni caso, che non essendo il ritardo imputabile all'Agenzia, sarebbero state respinte eventuali azioni esecutive da parte di EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A. (P.I. 09982061005) con richiesta di addebito di eventuali interessi.

Tutto ciò premesso si propone di procedere all'adozione del presente atto di impegno, liquidazione e pagamento al fine di soddisfare la statuizione contenuta al p.to 3) della sentenza n. 319/2021 della Corte di Appello di Ancona, che ha visto l'allora A.S.S.A.M., oggi AMAP, soccombente nella causa avente numero di Ruolo Generale n. 431/2019 R.G.

La spesa suddetta trova copertura finanziaria sul Bilancio di previsione AMAP 2024 con proiezione triennale 2024_2026, Settore "Risorse umane, finanziarie e strumentali e controlli operatori professionali vivaisti", E.Q. "Risorse strumentali, patrimoniali, contratti ed economato", Attività "Amministrazione" - 11.1 "Altre spese specifiche – imposte e tasse" codice 205028

Esito dell'istruttoria

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria al fine:

- di impegnare sul Bilancio di previsione AMAP 2024 con proiezione triennale 2024_2026 - Settore "Risorse umane, finanziarie e strumentali e controlli operatori professionali vivaisti", E.Q. "Risorse strumentali, patrimoniali, contratti ed economato", Attività "Amministrazione" - 11.01 "Altre spese specifiche – imposte e tasse" codice 205028 l'importo di **Euro 388,50** a favore di EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A., con sede legale in Roma, Viale di Tor Marancia n. 4 (P.I. 09982061005);
- di liquidare e pagare il suddetto importo di Euro 388,50 portato dall'avviso di pagamento Numero Registro Recupero Crediti 001449/2022, conservato agli atti di ufficio (versamento doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 in forza di sentenza n. 319/2021);
- di autorizzare l'ufficio di spesa della E.Q. "Bilancio e Contabilità" dell'AMAP ad emettere il relativo mandato di pagamento a mezzo modello F23 allegato all'avviso di pagamento sopra indicato;
- di trasmettere copia del presente atto, unitamente al relativo mandato di pagamento, a EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A. all'indirizzo PEC: infospesegiustizia@pec.equitaliagiustizia.it;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia "Marche Agricoltura Pesca".

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Gloria Paciarotti)



Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“Nessun allegato”

